

## IVA

---

# **Opzione Iva di cassa “neutra” per la verifica del decremento del fatturato**

di **Sandro Cerato**



**I soggetti passivi che hanno optato per il regime Iva di cassa differiscono il momento di esigibilità dell'Iva ma non anche il momento di effettuazione dell'operazione** che rimane sempre ancorato alle norme ordinarie previste nell'**articolo 6 D.P.R. 633/1972**.

Pertanto, il **decremento del “fatturato”**, quale elemento da verificare ai fini della **sospensione dei versamenti** previsti dall'**articolo 18 D.L. 23/2020**, viene determinato **con le stesse modalità degli ordinari soggetti Iva**.

Tale conclusione è anche coerente con le indicazioni fornite con la **circolare 9/E/2020** in relazione al chiarimento fornito dall'Agenzia per coloro che **svolgono l'attività di autotrasporto**.

Prima di entrare nel merito della questione, si ricorda che, per i soggetti che scelgono di avvalersi del regime **dell'Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis D.L. 83/2012** (regime opzionale), l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva diventa **esigibile nel momento in cui il corrispettivo viene effettivamente incassato**.

In tal modo si evita che il cedente o prestatore debba versare all'Erario un'imposta **“fatturata” e non ancora riscossa**.

Tuttavia, **l'imposta diviene comunque esigibile**, anche in mancanza dell'incasso, **dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione**, a meno che, prima del decorso del termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. In tal caso **l'esigibilità è differita al momento dell'incasso**.

In questo contesto, l'**articolo 18 D.L. 23/2020** consente di **sospendere i versamenti delle ritenute, dei contributi e dell'Iva scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020**, a condizione che il fatturato o i corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2020 **abbiano subito una riduzione di almeno il 33%** (o del 50% per le imprese più grandi) rispetto agli stessi mesi del 2019.

Con la citata **circolare 9/E/2020**, l'Agenzia ha chiarito che la nozione di fatturato si riferisce al **momento di effettuazione dell'operazione** secondo le regole dell'**articolo 6 D.P.R. 633/1972**, e quindi, in buona sostanza, in base alla **data della fattura** (per i corrispettivi ci si riferisce a quelli giornalieri).

Il criterio individuato dall'Agenzia è applicabile anche per coloro che fruiscono di norme speciali dell'Iva in base alle quali è **possibile "spostare" l'esigibilità dell'imposta rispetto al momento di effettuazione dell'operazione**, primo tra tutti il regime Iva di cassa, poiché l'opzione per tale regime non determina alcuna modifica del citato momento di effettuazione dell'operazione e quindi dell'obbligo di emissione della fattura.

L'adozione del regime, infatti, **consente di differire l'esigibilità dell'imposta** (e quindi la confluenza del debito Iva nella liquidazione) al **momento del pagamento del corrispettivo**, ma **non vi sono "sconti" sull'emissione e la registrazione dei documenti**.

Come anticipato, la conclusione descritta è confermata anche dal chiarimento fornito dall'Agenzia nella **circolare 9/E/2020** in relazione alle **imprese di autotrasporto**, per le quali l'**articolo 74 D.P.R. 633/1972** consente, di fatto, il **differimento dell'esigibilità dell'Iva** per effetto di un maggior termine di registrazione delle fatture emesse (entro il trimestre successivo a quello di emissione).

Tuttavia, anche in questo caso, al pari dei **soggetti in regime Iva di cassa**, ai fini del momento di effettuazione dell'operazione (e del calcolo del "**fatturato**") si applicano **le regole ordinarie previste nell'articolo 6 D.P.R. 633/1972**.